

LICEO STATALE SCIENTIFICO-CLASSICO-LINGUISTICO

"MARIE CURIE"

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO**

Tra

Liceo Scientifico Classico Linguistico "Marie Curie" , con sede in Meda (MB), via Cialdini,181, codice fiscale 83008560159 , d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dal Sig. Wilma De Pieri , nato a [REDACTED] codice fiscale [REDACTED]

e

Università Cattolica del Sacro Cuore, con sede legale in Milano (MI), Largo Gemelli 1, codice fiscale e P.IVA 02133120150, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata dal Dott. Michelangelo Balicco, nato a [REDACTED], codice fiscale [REDACTED]

Premesso che:

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”* (Legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in *“percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento”* (d'ora in poi denominati *“PCTO”*);
- ai sensi dell'art. 1 d. lgs. n. 77/2005, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107, art.1, commi 33-43, i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi d'istruzione;
- durante i percorsi gli studenti sono soggetti all'applicazione del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Il soggetto ospitante s'impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le proprie strutture alcuni studenti nei PCTO proposti dall'istituzione scolastica e accettati dal soggetto ospitante stesso nel numero che esso riterrà opportuno in base alle proprie disponibilità.

Art. 2

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al d. lgs. n. 81/2008, lo studente nelle attività del PCTO è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1, lettera a), del decreto citato, per effetto del quale le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue: formazione generale con erogazione a carico dell'istituzione scolastica; formazione specifica con erogazione a carico del soggetto ospitante; sorveglianza sanitaria ai sensi di legge a carico del soggetto ospitante, ove prevista.
3. L'attività di formazione e orientamento del PCTO è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.
4. Per ciascun allievo inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla l. n. 977/1967 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle Parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);

- b) assiste e guida lo studente nei PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di PCTO, rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di PCTO, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) e aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per i PCTO, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di PCTO;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel PCTO;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica e organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza di PCTO;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;

- d) elaborazione di un *report* sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 d. lgs. n. 81/2008. In particolare, le violazioni da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalate dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

Durante lo svolgimento del percorso il/i beneficiario/i del percorso/i per le competenze trasversali e per l'orientamento è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento a essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al d. lgs. n. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del PCTO contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso, il soggetto ospitante s'impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del d. lgs. n. 81/2008, il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
 - tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di PCTO;
 - informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 d. lgs. n. 81/2008;

- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. Responsabile per la sicurezza, la prevenzione e la protezione, d'ora in poi denominato "RSPP").

Art. 6

Il soggetto ospitante s'impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor formativo esterno, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di PCTO, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al docente tutor interno di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor formativo esterno per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare l'istituzione scolastica di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e) individuare il tutor formativo esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

1. La presente Convenzione ha durata triennale e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e all'istituzione scolastica di risolvere la presente Convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Art. 8

1. Le Parti si obbligano a svolgere i trattamenti di dati personali connessi all'esecuzione della presente Convenzione, ciascuna in qualità di autonomo Titolare, nel pieno rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679 (d'ora in poi denominato "GDPR"), al d. lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, nonché ogni ulteriore regolamentazione di settore vigente a livello nazionale ed europeo.
2. Le Parti s'impegnano a trattare i dati personali reciprocamente scambiati in ragione dell'esecuzione della presente Convenzione esclusivamente per l'adempimento dei propri obblighi in essa stabiliti, restando

espressamente vietato ogni trattamento che non sia ragionevolmente necessario allo svolgimento delle prestazioni qui disciplinate.

3. Ciascuna delle Parti dovrà fare in modo che i dati personali di cui entri in possesso nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione siano:
 - a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
 - b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modi che non siano incompatibili con tali finalità;
 - c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
 - d) esatti e, se necessario, aggiornati, adottando tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
 - e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.
4. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche interessate, le Parti dovranno adottare misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi identificati con particolare riferimento alla distruzione, alla perdita, alla modifica, alla divulgazione non autorizzata, all'accesso in modo accidentale o illegale, ai dati trasmessi, conservati o comunque trattati.
5. Ciascuna delle Parti si obbliga a fare quanto segue:
 - a) fornire agli interessati un'informativa privacy completa degli elementi di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR e, ove necessario, richiedere agli stessi il consenso dei dati personali che li riguardano;
 - b) adottare le misure tecniche e organizzative idonee, da un lato, a prevenire o quantomeno minimizzare gli impatti di eventuali violazioni della sicurezza da cui possano derivare, accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali (*data breach*) e, dall'altro, ad adempiere all'obbligo di notificare tali eventi al Garante senza ingiustificato ritardo e, comunque, entro massimo 72 ore dal momento in cui ne sia venuta a conoscenza, tranne quando sia improbabile che la violazione verificatasi possa determinare un rischio per i diritti e le libertà degli interessati coinvolti;
 - c) provvedere affinché tutte le persone autorizzate ad accedere ai dati personali che operino sotto la propria autorità, in qualità di incaricati del trattamento, siano vincolate da idonei obblighi di riservatezza in ordine ai dati personali trattati ed adeguatamente istruite per iscritto circa il rispetto, in particolare, delle misure per la sicurezza dei dati stabilite dalla normativa vigente e dal presente articolo. Le Parti si impegnano a vigilare sull'osservanza, da parte di tali incaricati,

delle istruzioni impartite e a controllare e riesaminare, almeno annualmente, i privilegi di accesso ai dati da parte degli stessi;

- d) non comunicare i dati a terzi se non in presenza di idonee garanzie di legge e tantomeno a diffonderli, se non in una forma che in nessun caso consenta di identificare gli interessati coinvolti;
- e) evadere le richieste di esercizio dei diritti da parte degli interessati senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste, dandone notizia all'interessato;
- f) prestare la massima collaborazione nei confronti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e di ogni altra autorità competente, adempiendo con puntualità alle richieste, agli ordini e alle istruzioni dalle stesse ricevute e fornendo copia di ogni documento richiesto.

Meda, 24/01/2024

Liceo Scientifico Classico Linguistico "Marie Curie"

Dott.ssa Wilma De Pieri

Università Cattolica del Sacro Cuore

Dott. Michelangelo Balicco

Timbro e firma